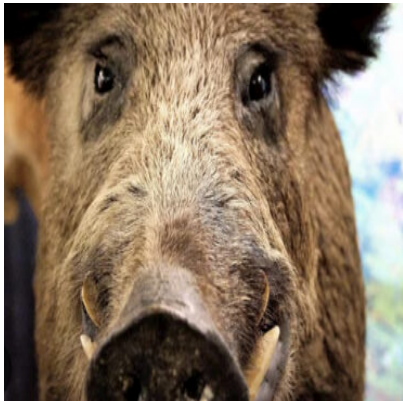




Danno da fauna selvatica: art. 2052 c.c.

Descrizione

La Corte di Cassazione, con l'ultima sentenza del 9 luglio 2024 n. 18817, conferma l'oramai stabile orientamento (<https://studiolegalepalisi.com/2023/12/29/confermata-la-responsabilita-della-regione-per-i-danni-causati-dalla-fauna-selvatica/>) che individua nelle **Regioni il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. per danni da fauna selvatica** (cfr., a partire da Cass. Civ. 20 aprile 2020 n. 7969; Cass. Civ. 22 giugno 2020 n. 12113; Cass. Civ. 6 luglio 2020 n. 13848; Cass. Civ. 2 ottobre 2020 n. 20997; Cass. Civ. 29 aprile 2020 n. 8384; Cass. Civ. 29 aprile 2020 n. 8385; Cass. Civ. 31 agosto 2020 n. 18085; Cass. Civ. 31 agosto 2020 n. 18087; Cass. Civ. 15 settembre 2020 n. 19101; Cass. Civ. 12 novembre 2020 n. 25466; Cass. Civ. 9 febbraio 2021 n. 3023; Cass. Civ. 23 maggio 2022 n. 16550; Cass. Civ. 12 dicembre 2023 n. 34675; Cass. Civ. 2 febbraio 2024 n. 3158; Cass. Civ. 24 giugno 2024 n. 17307)

In base a tale indirizzo, ***“la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti”, prescindendosi, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., da ogni indagine sulla colpa***, giacché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda *“sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

18 Lug 2024